



Comune di Aritzo

PROVINCIA DI NU

ORDINANZA

N. 5 DEL 19/01/2026

OGGETTO:

Ordinanza n. 5/2 per la regolamentazione del traffico veicolare e pedonale, con decorrenza immediata e fino a cessata emergenza e comunque fino alle ore 23:59 del 20 gennaio 2026, salvo proroghe dovute al prolungarsi delle attuali condizioni metereologiche di forte vento e pioggia, con l'istituzione del divieto transito veicolare e pedonale e il divieto di sosta con rimozione forzata, nella Via Giovanni XXIII, precisamente partendo dall'intersezione con Via Nuova sino all'intersezione con Via Nuovo Rione.

IL SINDACO

PREMESSO CHE dall'intersezione di Via Giovanni XIII con la Via Nuova e la Via Nuovo Rione sono presenti diversi alberi di alto fusto, che a seguito di perturbazioni di pioggia e forte vento, previsti dall'avviso di criticità diramato dalla Direzione Generale della Protezione Civile della Sardegna con nota Prot. RAS del 17.01.2025, con allerta in codice rosso (criticità elevata) per il rischio idrogeologico anche nell'area di allerta FLUMENDOSA dalle ore 21:00 di del 18.01.2026 e fino alle ore 23:59 del 20.01.2026, potrebbero provocare la caduta dei rami e riversarsi sulla pubblica Via, generando pericolo ed ostacolo alla circolazione o anche creano anche potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO che tale condizione metereologica avversa rende particolarmente esposte alcune aree del paese caratterizzate dalla presenza di alberature con rischio di caduta di rami o di alberi e conseguente rischio per l'incolumità pubblica;

CONSIDERATO che la situazione di pericolo non consente la circolazione in sicurezza nella Via Giovanni XXIII, precisamente dall'intersezione di Via Giovanni XXIII con Via Nuova sino all'intersezione della Via Giovanni XIII con via Nuovo Rione;

RAVVISATA la necessità di regolamentare, con decorrenza immediata e fino a cessata emergenza e comunque fino alle ore 23:59 del 20 gennaio 2026, salvo proroghe dovute al prolungarsi delle attuali condizioni metereologiche di forte vento e di pioggia incessante, la circolazione stradale nella Via Giovanni XXIII, precisamente partendo dall'intersezione con Via Nuova sino all'intersezione con Via Nuovo Rione, mediante divieti di transito e di sosta, con lo scopo di rendere più agevole e sicura la circolazione e per meglio tutelare l'incolumità delle persone e dei beni;

DATO ATTO che la strada interessata è Via Giovanni XXIII;

VISTO che è necessario regolamentare la circolazione veicolare predisponendo apposita segnaletica;

VISTO il vigente Codice della Strada;

VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione" del C.d.S.;

SENTITO il parere del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e di Polizia Locale;

VISTO l'art. 7 del codice della strada D.Lg n° 285 del 30.04.1992 e s.m.i.;

VISTO l'art. 54 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RITENUTO dunque che sussistono le condizioni di urgenza e pericolo imminente per l'incolumità pubblica, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

ORDINA

1.DI RICHIAMARE le premesse, che debbono quindi intendersi ivi integralmente trascritte, quali parti integranti del presente dispositivo.

CHE con **DECORRENZA IMMEDIATA e fino a cessata emergenza e comunque fino alle ore 23:59 del 20 gennaio 2026**, salvo proroghe dovute al prolungarsi delle attuali condizioni meteorologiche indicate nell'avviso di criticità sopra indicato, VIENE ISTITUITO:

Il divieto transito veicolare e pedonale e il divieto di sosta con rimozione forzata, nella Via Giovanni XXIII, precisamente partendo dall'intersezione con Via Nuova sino all'intersezione con Via Nuovo Rione;

INCARICA Il Responsabile dell'Area Tecnico – ovvero in caso di assenza ad altro Funzionario comunale deputato alla sua sostituzione, a provvedere in merito attraverso il personale comunale oppure con affidamento a ditte esterne specializzate, avendo cura di assicurare che durante il periodo sopra indicato sia garantita la pubblica incolumità con la predisposizione e l'installazione di appropriata segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza del divieto di transito e il divieto di sosta all'area sopra indicata, già delimitata mediante apposita segnaletica;

CHE la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Aritzo e che venga trasmessa ai soggetti interessati.

AVVERTE

CHE Chiunque non ottemperi alle prescrizioni della presente Ordinanza, sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00 secondo le procedure sanzionatorie previste dalla Legge n. 689 del 24.11.1981 e successive modifiche ed integrazioni;

Gli agenti della forza pubblica, e coloro ai quali spetta, sono incaricati sull'osservanza ed esecuzione della presente.

Si avverte, altresì, che ai sensi dell'art. 3 quarto comma della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna competente ai sensi della Legge 104/2010 entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. n° 1199/1971).

Dalla Residenza Municipale, 19 gennaio 2026

Il Sindaco
Paolo Fontana